

DELIBERA N. 158/19/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL
COMUNE DI CAPANNORI (LUCCA) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 15 maggio 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTA la nota del 24 aprile 2019 (prot. n. 180061) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Capannori (Lucca) a seguito della segnalazione dei partiti Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e della Lista Civica *“Svolta Comune”* a sostegno del candidato Sindaco Salvatore Bartolomei, con la quale, in relazione al rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di detto Comune del 26 maggio 2019, si asserisce *“la presenza in forma diretta, del Sindaco Luca Menesini e di alcuni dei suoi*

assessori già candidati per le prossime elezioni amministrative in varie presentazioni, inaugurazioni, comunicati stampa e comunque in presenze pubbliche” come si può riscontrare “attraverso foto e comunicati stampa prodotti dalla Amministrazione di Capannori sui social, dalla carta stampata o dalle pagine personali della medesima amministrazione o dei candidati” in violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In particolare, il Comitato, dopo aver avviato il procedimento e richiesto le controdeduzioni in data 23 aprile 2019, ribadendo che “la propria azione è circoscritta alle violazioni inerenti la comunicazione istituzionale ma non sull’effettivo svolgimento di iniziative pubbliche su cui non ha titolo di intervento”, a seguito della comunicazione del Comune di Capannori “di aver provveduto a cancellare i post [...] e di aver adeguato la comunicazione dei propri uffici, e nello specifico i propri comunicati stampa, alle indicazioni ricevute”, e della successiva verifica, ha proposto l’archiviazione del procedimento;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 24 aprile 2019 con la quale il Segretario generale del Comune di Capannori, dott. Giuseppe Ascione, ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, comunicando che l’ufficio “*procederà all’immediata cancellazione dei diversi format di comunicazione ritenuti dal Comitato non rispettosi del requisito dell’impersonalità per quanto riguarda i media gestiti direttamente dall’amministrazione comunale (pagina facebook e sito internet del Comune) provvede [ndo] altresì a riproporre i contenuti comunicativi conformandosi alle indicazioni ricevute e nell’osservanza dei criteri della impersonalità e della indispensabilità rispetto alle finalità pubbliche”;*

PRESA VISIONE delle attività di comunicazione allegate alla segnalazione, pubblicate in data 17, 18 e 20 aprile 2019 sul sito istituzionale del Comune e sul profilo facebook dal titolo “*L’Amministrazione Menesini ottiene 4,4 milioni di euro per riqualificare da Tassignano fino a Lunata*”, “*Aprè oggi (Sabato) il bando per la richiesta delle agevolazioni tariffarie 2019*” e “*Il 24 e 25 aprile a Capannori l’incontro nazionale della Rete Zero Waste Italy*”, e unicamente sul sito web intitolata «*Domenica 28 aprile appuntamento con la “Marcia delle Ville”: obiettivo bissare il successo dello scorso anno*», nonché dell’intera documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali*

sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione realizzate dal Comune di Capannori oggetto di segnalazione ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di detto Comune, risultando successive alla convocazione dei comizi elettorali e riconducibili quindi al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che la pubblicazione sul sito istituzionale e sul profilo *facebook* dei comunicati stampa e dei post segnalati effettuata dal Comune di Capannori appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto redatta in forma personale con esplicito riferimento al Sindaco Luca Menesini e all'Amministrazione Menesini, con l'indicazione dei nomi di assessori e delle foto;

RITENUTO che, come rappresentato e verificato dal Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana, la rimozione sul portale del Comune di Capannori e sul profilo *facebook* istituzionale delle comunicazioni oggetto di contestazione configuri un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

PRESO ATTO dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25, comma 10, della delibera n. 109/19/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Capannori e trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi